

CAPITOLATO D'ONERI E PREZZO OFFERTO

GARANZIE:

- **INCENDIO E GARANZIE EQUIPARATE**
- **ALL RISK ELETTRONICA**
- **FURTO RAPINA ESTORSIONE**

SOMMARIO

| | |
|---|---|
| Norme comuni a tutte le garanzie del presente capitolato d'appalto..... | 1 |
| Norme che regolano l'assicurazione "Incendio e garanzie equiparate" | 5 |
| Norme che regolano l'assicurazione "All risk elettronica" | 8 |
| Norme che regolano l'assicurazione "Furto - Rapina - Estorsione" | 9 |

Norme comuni a tutte le garanzie del presente capitolato d'appalto

Definizioni

1. Assicurato: Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
2. Assicurazione: Il contratto di assicurazione
3. Beni immobili: I fabbricati posseduti o detenuti dal Contraente a qualunque titolo, in particolare:
 - La sede di v. P. Veronese 3 - Trieste
 - La sede di v. Diaz 20 – Trieste
 - La succursale di via Besenghi - Trieste
4. Beni mobili: impianti non facenti parte dei fabbricati, attrezzature, dotazioni, utensili, macchinari e relativi ricambi, merci e scorte in genere, esplosivi, infiammabili, gas, mobilio, arredamento, cancelleria, stampati, materiale didattico e documentale, archivi, libri, registri, macchine per ufficio, insegne luminose, tabelle e cartelli (anche a palo e/o esterne), tende parasole esterne, divise, indumenti, apparecchiature elettroniche, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche di trasmissione e ricezione dati; nulla escluso od eccettuato anche se non specificatamente indicato, posseduti o detenuti dal Contraente a qualunque titolo.
5. Contraente: Istituto Statale d'Istruzione Superiore "L. Da Vinci – G. R. Carli – de Sandrinelli", di Trieste, v. P. Veronese, 3
6. Copie di sicurezza: sono le copie di archivi e/o programmi, memorizzati su supporti normali o, anche su altri tipi di supporto (carta, plastica, films, etc.) che vengono conservate in un locale diverso dal luogo ove sono gli originali, ai fini di preservare le informazioni (archivi, dati, programmi) dagli eventi garantiti in polizza che colpiscono la località ove sono riposti gli originali.
7. Dati: insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi.
8. Equivalenza: due enti, (apparecchi e/o impianti, programmi, e/o insieme di essi) si definiscono equivalenti per caratteristiche e/o prestazioni e/o rendimento, quando siano in grado di eseguire le funzioni cui sono preposti in tempi e con modalità tecniche ed organizzative simili;
9. Fabbricato: L'intera costruzione edile e relative dipendenze e pertinenze, tettoie, passaggi coperti, corpi tecnici, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrato, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni entrati a far parte delle costruzioni e pertanto non fungibili per un utilizzo diverso, considerati immobili per natura o per destinazione; sono compresi le tende interne e le veneziane, i rivestimenti e i decori del soffitto, delle pareti e del pavimento, affreschi e statue non aventi valore artistico.
10. Franchigia: Importo di ciascun danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato
11. Indennizzo: La somma dovuta dalla Società Assicuratrice in caso di sinistro
12. Merci: scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti.
13. Polizza: Il documento che prova l'assicurazione
14. Premio: La somma dovuta dal Contraente alla Società Assicuratrice

15. Programmi: sequenza di informazioni che costituiscono l'insieme di operazioni e/o istruzioni, interpretabili e quindi eseguibili dall'elaboratore.
16. Rischio: La probabilità che si verifichi il sinistro moltiplicata per il corrispondente danno
17. Scoperto: La quota in percento di ogni danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato
18. Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
19. Apparecchiature elettroniche: personal computer e tutte le macchine elettroniche in commercio, purché facenti parte della categoria degli impianti ed apparecchi a correnti deboli, apparecchiature collegate, cassetteria, fili, apparati di trasmissione dati, componenti di rete, accessori e simili, modem, router, fax, stabilizzatori, apparecchi di continuità, monitor, LIM, stampanti, scanner, fax, multifunzione, fotocamere e/o videocamere e/o registratori audio digitali, televisori, proiettori, lettori DVD/DVX, lettori CD/MP3, calcolatrici elettroniche, archivi elettromeccanici, apparecchi di memoria estesa, apparecchi di rete informatica in genere, server, registratori di cassa, unità fisse e/o amovibili, interne o esterne, per la memorizzazione e/o il backup dei dati, compresi il sistema operativo ed il software forniti insieme alla macchina all'atto dell'acquisto ed il software applicativo regolarmente acquistato con licenza d'uso.
20. Società: L'impresa assicuratrice
21. Supporti (dati e/o media): materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato (dischi, nastri magnetici, floppy disk, cd, dvd, usb-pen, hard disk esterni, etc) per la memorizzazione delle informazioni leggibili a macchina, costituenti archivi dati e/o programmi.
22. Terrorismo: un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
23. Valore a nuovo dei fabbricati: il costo dell'integrale costruzione a nuovo, escludendo soltanto il valore dell'area;
24. Valore a nuovo dei beni mobili: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Decorrenza - Durata - Proroga

25. La durata del contratto assicurativo è di un anno a partire dalle ore 24 del giorno di sottoscrizione del contratto o del buono d'ordine, se il premio è stato pagato; altrimenti, a partire dalle ore 24 del giorno in cui è stata pagata la prima rata del premio. La polizza cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta; è comunque facoltà dell'Istituto Scolastico contraente non interrompere alla scadenza contrattuale le garanzie di cui alla presente polizza, qualora entro la data di scadenza comunichi alla Compagnia Assicuratrice la sua volontà di prorogare l'assicurazione per un ulteriore periodo, comunque inferiore ad un anno, alle stesse condizioni e dietro pagamento del corrispondente premio, calcolato in proporzione alla durata della proroga.

Pagamento del premio

26. Il pagamento del premio avverrà in una unica rata annuale anticipata.

Oneri fiscali

27. Gli eventuali oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Rischi assicurati

28. La Società Assicuratrice indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati dai rischi specifici indicati nei successivi capitoli, anche se determinati da colpa grave dell'Assicurato, del dirigente scolastico, del direttore dei servizi generali e amministrativi, del personale docente e non docente, degli alunni e dei loro rispettivi familiari.
29. La Società assicuratrice risponde, inoltre e in particolare:
 - a. delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, fermo il limite massimo di indennizzo.
 - b. fino alla concorrenza di €. 20.000,00 per annualità assicurativa e senza l'applicazione della regola proporzionale, del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli archivi, documenti, registri, disegni distrutti o danneggiati in seguito ad eventi indennizzabili. Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal sinistro.

- c. delle spese di rimozione, ricollocamento dei beni mobili assicurati, resesi necessarie a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, e sino alla concorrenza di €. 30.000,00 per annualità assicurativa.
 - d. si obbliga, in caso di sinistro, a rimborsare le spese e gli onorari di competenza di eventuali periti che l'Assicurato avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese e/o onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del C.T.U. in sede giudiziale e ciò fino alla concorrenza del 5% dell'importo liquidato a termini di polizza con il massimo di €. 1.500,00 per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di validità della presente garanzia. Questo rimborso non potrà eccedere per ogni sinistro la predetta somma, né, in ogni caso, le somme effettivamente pagate al perito, di cui l'Assicurato è tenuto a dare dimostrazione esauriente.
 - e. si obbliga a tenere indenne l'Assicurato dalle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile ai termini di polizza sino alla concorrenza di € 20.000,00 per annualità assicurativa. L'assicurazione comprende i danni a veicoli targati dei dipendenti dell'Assicurato e ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché alle cose sugli stessi mezzi trasportate. Non è comunque considerato terzo il Dirigente Scolastico, il coniuge, i genitori, i figli anche non conviventi e tutti gli altri parenti o affini, se con lui conviventi. L'Assicurato deve immediatamente informare la Società Assicuratrice delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società Assicuratrice, pena l'esclusione della presente garanzia.
30. I beni mobili possono in qualunque momento essere spostati da una sede all'altra dell'Istituto, senza per questo decadere dalla garanzia, purché l'Assicurato sia sempre in grado di dimostrarne l'esistenza e il valore.

Altre assicurazioni

- 31. Il Contraente è esonerato dalla comunicazione preventiva per iscritto alla Società assicuratrice dell'esistenza e della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
- 32. In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 C.C.).

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio - Diminuzione del rischio

- 33. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.
- 34. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto
- 35. E' ammessa la comunicazione a mezzo telefax, purché si evinca la data, il numero delle pagine trasmesse ed i numeri telefonici del mittente e del destinatario.
- 36. Il Contraente è esonerato dall'obbligo di dichiarare i sinistri pregressi. La mancata dichiarazione degli eventuali danni che avessero colpito i beni assicurati prima della stipula della presente polizza non comporta esclusione delle garanzie relative.
- 37. La Società dichiara di essere consapevole del rischio e di tutte le circostanze determinanti per la sua valutazione, a meno che qualcuna di esse sia stata dolosamente taciuta.
- 38. Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società Assicuratrice di ogni aggravamento del rischio. L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di circostanze eventualmente aggravanti il rischio e le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società Assicuratrice il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata. Non è da considerarsi circostanza aggravante del rischio l'avvio di lavori edili di manutenzione e/o ristrutturazione e/o restauro.
- 39. Nel caso di diminuzione del rischio la Società assicuratrice è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivamente alla comunicazione del Contraente (Art. 1897 C.C.), riconoscendo anche il ristoro proporzionale del premio pagato e non goduto e la rinuncia al relativo diritto di recesso.

Obblighi in caso di sinistro

- 40. In caso di sinistro l'assicurato deve:

- a. darle avviso alla Società entro 15 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'autorità giudiziaria di polizia del luogo, indicando la Società, l'Agenzia e gli estremi del contratto assicurativo;
 - b. fornire alla Società entro i 30 giorni successivi una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
 - c. denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire la procedura di ammortamento;
 - d. adoperarsi immediatamente nel modo più efficace per la conservazione e la custodia delle cose rimaste, anche se danneggiate.
41. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato, rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
42. L'Assicurato deve altresì dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro, oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società ogni documento e ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ritenesse necessario esperire presso terzi.
43. L'Assicurato deve altresì presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità competente in relazione al sinistro.

Pagamento dell'indennizzo

44. Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo direttamente all'Assicurato entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno.
45. In caso di opposizione, al fine di giungere ad un accordo circa la valutazione del danno, l'Assicurato può decidere di farsi assistere da un perito di sua fiducia da lui nominato con spese a carico della Società, ma senza alcun obbligo di conferire a tale perito delega a rappresentarlo o a transigere con la Società.
46. Le eventuali operazioni peritali non devono pregiudicare, per quanto possibile, la normale attività del contraente.
47. L'Assicurato è obbligato a conservare le tracce e i residui del sinistro solo fino al termine delle operazioni peritali.

Compensazione tra partite

48. Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre eventuali partite, per le quali, secondo l'art.1907 del C.C., dovesse esservi insufficienza di assicurazione, colpite o non dal sinistro.

Anticipo dell'indennizzo

49. Trascorsi 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, senza che l'indennizzo sia ancora stato liquidato, l'Assicurato ha diritto di chiedere il pagamento di un acconto pari al 50% dell'indennizzo minimo prevedibile in base alle risultanze acquisite fino a quel momento. La corresponsione di detto acconto deve avvenire entro 30 giorni da tale richiesta di anticipo.
50. Qualora rimangano punti controversi e si debba adire l'autorità giudiziaria, entro 15 giorni dalla data di formalizzazione del disaccordo, la Società provvederà al pagamento dell'importo da essa stimato, salvo eventuale conguaglio successivo, in base all'esito del procedimento giudiziario di cui sopra.

Rinuncia al diritto di surroga

51. In deroga all'art. 1916 del codice civile, la Società rinuncia – salvo il caso di dolo – al diritto di surroga verso il personale dipendente, docente e non docente, dell'Istituto Scolastico contraente verso gli alunni e i loro familiari, verso il proprietario dei fabbricati, i fornitori ed i clienti, purché l'Assicurato a sua volta non eserciti l'azione verso il responsabile.

Obblighi della società nella gestione dei sinistri – Rendiconto

52. La Società assicuratrice si obbliga a fornire al Contraente, entro tre mesi dalla scadenza del contratto, il dettaglio dei sinistri con indicazione per ogni sinistro:
- dell'importo riservato;
 - dell'importo liquidato;
 - della motivazione in caso di sinistro respinto.

53. Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società assicuratrice, di data di accadimento del sinistro denunciato, dell'indicazione delle generalità dell'Assicurato e della data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.
54. Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, ossia in modo continuo ed aggiornato, dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia la definizione di tutti i sinistri pendenti.
55. Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quella sopra indicata.

Interazione di clausole

56. In caso di dubbia interpretazione delle clausole contrattuali, sarà data l'interpretazione più favorevole al contraente e, in subordine, all'Assicurato.

Rinvio alle norme di legge

57. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Foro competente

58. Foro competente è esclusivamente quello di Trieste. La presente clausola è da assumersi come essenziale.

Trattamento dei dati

59. Ai sensi del D.Lgs. 196/03 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Norme che regolano l'assicurazione "Incendio e garanzie equiparate"

Beni assicurati

60. Il presente capitolo di polizza ha per oggetto l'assicurazione contro i danni materiali e diretti arrecati a:
i beni immobili;
i beni mobili, ad eccezione delle apparecchiature elettroniche che costituiscono oggetto di successivo specifico capitolo.

Universalità enti assicurati

61. Con la presente polizza si intende assicurare tutto quanto si possa trovare nell'ambito degli insediamenti e/o sedi dell'Ente, sia sottotetto che all'aperto e/o caricato su autoveicoli.
62. Rimane pertanto convenzionalmente stabilito tra le Parti che in caso di sinistro quanto contenuto entro l'area cintata di ogni insediamento e/o sede dell'Ente deve intendersi tutto assicurato e che qualora un determinato ente non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, l'ente medesimo verrà attribuito alla partita Beni mobili.

Rischi assicurati

63. La Società Assicuratrice indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, anche con colpa grave dell'Assicurato ed anche con colpa grave o dolo delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere e dei suoi dipendenti, dai rischi di seguito precisati:

a. **INCENDIO**

Inteso come la combustione, con fiamma, di beni materiali e/o di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

b. **GUASTI CAUSATI PER CONTRASTARE L'INCENDIO**

La Società Assicuratrice indennizza anche i danni causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità e/o prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o arrestare l'incendio. Sono compresi i danni causati dall'azionamento degli impianti fissi di estinzione.

c. **FULMINE**

d. **SCOPPIO**

Intendendosi per tale il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Sono esclusi i danni alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;

e. **ESPLOSIONE**

Intendendosi per tale lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità

f. **IMPLOSIONE**

Intesa come il repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.

g. FUMO

La Società Assicuratrice risponde di danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini.

h. AUTOCOMBUSTIONE

La Società Assicuratrice risponde di danni prodotti da autocombustione alle cose assicurate.

i. FENOMENO ELETTRICO

La Società Assicuratrice, sino alla concorrenza di €. 5.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo, risponde dei danni diretti e materiali causati agli apparecchi ed agli impianti elettrici e alle macchine elettriche da correnti o scariche o da altri fenomeni elettrici, qualsiasi sia la causa che li ha provocati, compresa l'azione del fulmine e dell'elettricità atmosferica.

Sono esclusi dalla garanzia i danni:

- alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte;
- dovuti ad usura o manomissione degli apparecchi ed impianti elettrici.

Le apparecchiature elettroniche sono escluse dal presente capitolo in quanto assicurate in altro capitolo.

Il pagamento dell'indennizzo liquidato a termini della presente garanzia, verrà effettuato con l'applicazione di una franchigia di € 150,00 per ogni sinistro.

J. FUORIUSCITA DI ACQUA

La Società Assicuratrice risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua o liquami a seguito di guasto o rottura accidentale, per cause endogene o eccesso di pressione, di fognature e impianti stabilmente infissi nei muri, incluse le relative alimentazioni: idrici, igienici, pluviali, di riscaldamento, condizionamento, estinzione incendi.

La Società Assicuratrice non risponde:

- dei danni verificatisi in occasione dei lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;
- dei danni derivanti dal gelo;
- delle spese sostenute per la ricerca del guasto o rottura e per la sua riparazione.

Il pagamento dell'indennizzo liquidato a termini della presente garanzia, verrà effettuato con l'applicazione di una franchigia di € 150,00 per ogni sinistro. Resta convenuto che per uno o più sinistri, rientranti nella presente estensione di garanzia, che si verifichino nel corso dello stesso periodo di assicurazione annuo, la Società Assicuratrice non sborserà somma superiore a € 10.000,00.

k. GRANDINE

Fermo quanto disposto nell'estensione di garanzia relativa agli "eventi atmosferici" e ad integrazione della stessa, la Società Assicuratrice risponde dei danni causati dalla grandine a:

- tetti e tettoie;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre e altri manufatti, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

Agli effetti della presente garanzia integrativa il pagamento dell'indennizzo viene effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di €. 250,00. In nessun caso la Società Assicuratrice pagherà somma maggiore di €. 10.000,00 per annualità assicurativa.

l. EVENTI ATMOSFERICI

La Società Assicuratrice risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati e non. La Società Assicuratrice non risponde dei danni verificatisi all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, breccie o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra.

La garanzia viene prestata con l'applicazione di una franchigia di €. 250,00 per ogni sinistro. In nessun caso la Società Assicuratrice pagherà somma maggiore di €. 20.000,00 per annualità assicurativa.

m. GELO E GHIACCIO

La Società Assicuratrice risponde di danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza diretta di gelo che provochi danni ai fabbricati oppure la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati.

La garanzia viene prestata con l'applicazione di una franchigia di €. 250,00 per ogni sinistro. In nessun caso la Società Assicuratrice pagherà somma maggiore di €. 5.000,00 per annualità assicurativa.

n. SOVRACCARICO DA NEVE

La Società Assicuratrice risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve sui tetti, compresi quelli che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto, pareti e serramenti in genere direttamente provocato dal peso della neve.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.

La garanzia viene prestata con l'applicazione di una franchigia di €. 500,00 per ogni sinistro. In nessun caso la Società Assicuratrice pagherà somma maggiore di €. 20.000,00 per annualità assicurativa.

o. EVENTI SOCIO POLITICI (TUMULTI, SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI E DOLOSI TERRORISMO E SABOTAGGIO)

La Società Assicuratrice risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza. La garanzia viene prestata con l'applicazione di una franchigia di €. 250,00 per ogni sinistro. In nessun caso la Società Assicuratrice pagherà somma maggiore dell'80% del capitale assicurato per la partita, per annualità assicurativa.

Esclusioni ed estensioni delle garanzie

64. Sono esclusi i danni:

- di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- verificatisi in occasione di guerra, guerra civile, occupazione militare, invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- conseguenti a esplosioni nucleari o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, valanghe, frane e smottamenti;
- causati da dolo dell'Assicurato.

Somme assicurate

65. Le partite e le rispettive somme assicurate sono le seguenti:

| Partita | Somma assicurata |
|---|-------------------------|
| 1) Beni immobili | € 62.500.000,00 |
| 2) Beni mobili (escluse apparecchiature elettroniche) | € 138.000,00 |

Oneri di riparazione/ricostruzione e spese tecniche

66. Si dà atto che nella somma assicurata per la voce "fabbricati" sono compresi anche gli onorari degli architetti, ingegneri, periti, consulenti etc. per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni, rilievi, controlli non distruttivi, direzione lavori, collaudo etc. e gli oneri che l'Assicurato dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica in caso di interventi edilizi sui fabbricati assicurati, necessariamente sostenuti per la reintegrazione della perdita, in caso di danno causato da ogni rischio così assicurato.

Modifica enti assicurati

67. Si dà atto che nell'ambito dei fabbricati possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti e ai beni mobili e immobili in generale per esigenze dell'Assicurato in relazione alla sua attività.

Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

68. La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza.

69. Il valore del danno subito, da tenere separato dalle spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro, si ottiene secondo i seguenti criteri:

- a. Fabbricati: l'ammontare del danno si determina: calcolando la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate;

- b. Macchinari, attrezzature, arredamenti: si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate danneggiate con altre nuove od equivalenti, deducendo dal risultato il valore residuo delle cose danneggiate.

Assicurazione parziale

70. Qualora risulti che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente eccedevano al momento del sinistro stesso le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Fermo il limite massimo di indennizzo rappresentato dalla somma assicurata, non si provvederà all'applicazione della regola proporzionale di cui sopra per quelle partite il cui valore risulti inferiore al 120 % della somma assicurata. In caso contrario, la regola proporzionale sarà applicata solo per quanto eccede tale soglia del 120%.

Norme che regolano l'assicurazione "All risk elettronica"

Beni e rischi assicurati

71. La Società assicuratrice si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti, causati alle apparecchiature elettroniche da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

Somme assicurate

72. Le partite e le somme assicurate che la Società Assicuratrice dovrà prestare per la copertura dei rischi indicati nell'oggetto di polizza sono le seguenti:

| Partita | Somma assicurata |
|------------------------------|------------------|
| Apparecchiature elettroniche | € 217.000,00 |

Assicurazione a Primo Rischio Assoluto

73. Le somme assicurate sono prestate a "primo rischio" e cioè senza la riduzione proporzionale dell'indennizzo, in deroga all'Art. 1907 c.c.

Scoperto con minimo non indennizzabile

74. Per ogni sinistro, sarà applicato uno scoperto del 10% sulla cifra totale risarcibile, con il minimo non indennizzabile assoluto di €. 100,00

Estensioni di garanzia

75. La garanzia è inoltre estesa a quanto segue:

- a. alle **spese suppletive di salvataggio**, spese e onorari di tecnici esterni nominati dall'Assicurato, ai fini di ridurre il danno, nel limite delle tariffe medie di mercato, fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo;
- b. al **rimpiazzo dei supporti informatici** e/o nastri e/o dischi, amovibili;
- c. ai danni causati da:
 - mancanza di corrente, sovratensione, sottotensione, scariche elettrostatiche, perturbazioni elettromagnetiche;
 - manipolazione di dati e programmi dovute ad **azioni fraudolente**, infezioni da **virus**
 - **errore** del personale addetto
 - **malfunzionamento degli impianti e dei collegamenti** a servizio delle apparecchiature elettroniche.

Esclusioni

76. Sono esclusi:

- a. i danni causati da dolo del Contraente, mentre sono garantiti i danni determinati da colpa grave del Contraente o delle persone di cui deve rispondere, nonché da dolo o colpa grave dei propri dipendenti;
- b. i danni causati da guerre o occupazioni militari; la garanzia è invece estesa ai danni materiali e diretti causati da atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di furto o rapina, scioperi, tumulti, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, con l'applicazione di uno scoperto del 10% dell'importo liquidabile a termini di polizza e con il minimo di € 400;
- c. i danni causati da energia atomica, radiazioni nucleari, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, frane, valanghe;
- d. le spese che sarebbero state comprese nelle operazioni di manutenzione in base a quanto previsto dallo standard dei contratti di manutenzione del software.

Determinazione del danno e liquidazione dell'indennizzo – Caso a: DANNO PARZIALE

77. Nel caso di danni suscettibili di riparazione, la Società liquiderà un indennizzo pari all'ammontare delle spese complessive sostenute per:

- la fornitura delle parti da rimpiazzare o del materiale impiegato nella riparazione, comprese le spese di trasporto anche a grande velocità (quelle col più veloce mezzo di trasporto necessario), le maggiorazioni di spesa per lavori notturni e festivi, compresi diritti doganali le tasse e l'Iva se non detraibili nei conti dell'Ente.
- la manodopera necessaria alla riparazione, smontaggio e rimontaggio dell'ente danneggiato, calcolata secondo i prezzi medi di mercato.

78. Tutte le spese debbono intendersi coperte, e rimborsabili, in quanto necessarie e sufficienti al ripristino dell'ente danneggiato nelle condizioni di funzionamento anteriori alla data del sinistro, rimanendo a carico dell'Assicurato ogni altra spesa resasi necessaria per modifiche o migliorie effettuate al momento delle riparazioni e per eventuali riparazioni provvisorie. Relativamente alle parti che non sono più in vendita, o non sono riparabili, la Società liquiderà una somma corrispondente al più recente costo di tali pezzi, (basandosi sull'ultimo listino in vigore) praticato dal fabbricante o dal rivenditore.

Determinazione del danno e liquidazione dell'indennizzo - Caso b: DANNO TOTALE

79. Nel caso di danni non riparabili, perché le spese di riparazione valutate come previsto al comma che precede sono pari o superiori al costo di riacquisto sul mercato dell'ente danneggiato, la Società liquiderà un indennizzo pari al valore di rimpiazzo a nuovo sul mercato dell'ente distrutto o danneggiato e non riparabile (qualora l'ente assicurato non sia più reperibile sul mercato, sarà considerato il valore di riacquisto di un ente equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento) comprensivo delle spese effettivamente sostenute per:

- smontaggio, rimozione, demolizione e sgombero per portarlo alla più vicina discarica;
- trasporto con il più veloce mezzo necessario dell'apparecchiatura nuova;
- montaggio, collaudo, messa a punto;
- diritti doganali, dazi, Iva e/o altre tasse, nel caso non possano essere dedotte dalla contabilità dell'Ente o rimborsate dall'erario, o da altro ente pubblico .

Periodo di copertura

80. Sono coperti solo i sinistri risarcibili che sono stati comunicati alla Società Assicuratrice durante la validità della polizza; a meno che l'Assicurato possa provare in una maniera inequivocabile, che la manipolazione che ha originato il sinistro, è stata commessa durante la validità del contratto.

Norme che regolano l'assicurazione "Furto - Rapina - Estorsione"

Beni e rischi assicurati

81. La presente polizza ha per oggetto l'assicurazione contro le perdite e i danni materiali e diretti arrecati da furto, rapina ed estorsione come di seguito specificate ai beni mobili anche di proprietà di terzi, che l'Assicurato possiede o detenga a qualsiasi titolo all'interno dei locali da lui condotti.

Somme assicurate

82. La garanzia di cui alla presente polizza viene prestata sopra la totalità dei beni mobili sopra descritti, secondo le partite e le relative somme assicurate risultanti ai precedenti capitoli di garanzia, denominati "incendio e garanzie equiparate" e "all risk elettronica", fino alla concorrenza di € 50.000,00 per sinistro, nella forma a "primo rischio assoluto" e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 Codice Civile.

Condizioni della garanzia

83. La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati dal furto delle cose assicurate, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- a) o violandone le difese esterne, costituite dalle pareti, dai solai, dal tetto dei locali e da robusti serramenti, mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; non equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera, anche se fraudolento; qualora l'introduzione nei locali sia avvenuta con la rottura di solo vetro non antisfondamento, la Società assicuratrice risarcirà il danno liquidato a termini di polizza previa detrazione di uno scoperto del 20%;
- b) o per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) o in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

84. Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo o per atti vandalici commessi dai malfattori.

85. L'assicurazione è estesa alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) e/o estorsione (consegna di cose mediante violenza alla persona o minaccia) anche se iniziata dall'esterno, purchè la consegna o la sottrazione delle cose assicurate sia avvenuta nei locali del Contraente o in quelli ad essi equiparati.

Esclusioni

86. Sono esclusi dall'assicurazione i danni per furti verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi.

87. La garanzia è pienamente operante anche se:

- l'autore del furto è un dipendente del Contraente e sempre che si verifichino le seguenti circostanze: a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, né della sorveglianza interna dei locali stessi; b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

- risulta comprovato che un estraneo all'Assicurato si sia impadronito delle chiavi autentiche dei locali, estorcendole al loro legittimo detentore od impossessandosene mediante furto con scasso, purché il furto delle cose assicurate sia commesso a locali chiusi, in ore non di lavoro e senza alcun concorso da parte dei dipendenti dell'Assicurato.

Recupero delle cose rubate

88. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

La Società _____

DICHIARA

di aver esaminato attentamente in ogni sua parte la lettera di invito prot. n. 4351/VI.5, CIG **ZC8236C0C4** ed il capitolato ad essa allegato e di accettare l'una e l'altro senza riserva alcuna.

PROPONE

a titolo di corrispettivo per l'affidamento di un servizio assicurativo in conformità alla predetta proposta (lettera di invito e capitolato) ed alle eventuali proposte migliorative (offerta tecnica integrativa) che dovessero essere accettate dall'Istituto Scolastico appaltante, il versamento del seguente premio annuo pro

capite lordo, ovvero comprensivo di imposte e di ogni altro onere (*in caso di discordanza fra il valore in cifre e quello in lettere, sarà considerato il valore più vantaggioso per l'Istituto Scolastico Contraente*):

in cifre: € _____ / ____

in lettere: Euro _____

Luogo e data _____

Timbro e firma del legale rappresentante _____

In particolare, dichiara di aver esaminato attentamente e di accettare senza riserva alcuna la clausola n. 58:
FORO COMPETENTE.

Luogo e data (*obbligatorio*) _____

Timbro e firma del legale rappresentante (*obbligatorio*) _____